

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione attività'
Anno 2016

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI CON L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PARTECIPATE APPROVATO IL 31/03/2015.

Si richiamano quali preamboli i contenuti e le disposizioni normative di cui al piano delle partecipate predisposto nel marzo del 2015:

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) impone agli Enti Locali l'avvio di un "*Processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, previo obbligo di adozione del relativo piano entro la data del 31 marzo 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo del 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è stato trasmesso alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno, altresì, l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni del Comune di Limone Piemonte

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Limone Piemonte (CN) partecipa al capitale delle seguenti società:

ACDA S.p.A. Consortile	5.000.000,00	3,21%	Raccolta e Depurazione delle Acque Reflue
ATL (società consortile a responsabilità limitata ed a capitale misto pubblico e privato)	105.264,00	4,88%	Organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo.
CEC (Consorzio Ecologico Cuneese)	500.000,00	1%	Organizza i servizi di bacino (raccolta, raccolta differenziata, nettezza urbana).

ACSR (S.p.A Consortile)	2.400.000,00	3,5%	Realizza e gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti
I.D.E.A. GRANDA SCRL	1.292.500,00	PARTECIPAZIONE INDIRETTA 1,785%	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi, urbani, industriali.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione – Relazione prima annualità

Considerato che:

- Le partecipazioni nelle suddette società sono indispensabili al conseguimento di finalità istituzionali e sussistono in misura minima;
- Non risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Non svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- Non è possibile l'aggregazione di tali società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Non vengono sostenuti costi di funzionamento, ma viene corrisposto il solo prezzo del servizio, fatta eccezione per la misura annua di partecipazione, in €. 10.320,00, per la sola partecipata A.T.L., in attivo negli ultimi tre esercizi.

- Permangono, quindi, in toto per il Comune di Limone Piemonte le medesime condizioni del 31/03/2015,

Pertanto si ritiene che allo stato continui ad essere non necessario procedere all'eliminazione delle quote detenute, seppur esigue, anche mediante liquidazioni o cessioni.

Li, 31/03/2016



**IL SINDACO
FRUTTERO Dott. Angelo**